



4.3

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PICCIONI**Il Municipio di Ascona,**

richiamati gli artt. 107 lett. b), c) LOC, 24 e 25 Raloc, ordina:

Art. 1 - scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi. Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.

Art. 2 - Campo di applicazione

La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Ascona.

Art. 3 - Messa in opera

Il Municipio potrà, se ritenuto opportuno, provvedere alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati.

Art. 4 - Foraggiamento

Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non in prossimità delle piccionaie. Sono esclusi di divieto gli allevamenti privati.

Art. 5 - Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 6 - Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 7 - Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

PER IL MUNICIPIO



Adottata con risoluzione municipale 1186 del 4 giugno 2019.

Pubblicata all'albo comunale dal 12.06.2019 al 11.07.2019.